

CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

15 MARZO 2022

L'ARBITRATO IN EDILIZIA - L'ARBITRATO AMMINISTRATO -

Avv. Alessandro Cainelli
Partner
CMA Bergamo Milano

ARBITRATO

L'arbitrato è una forma di giustizia alternativa alla giurisdizione ordinaria (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Ogni controversia può essere sottoposta ad arbitrato, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e delle controversie ex art. 409 c.p.c., salvo sia previsto dalla legge o da accordi collettivi di lavoro (art. 806 c.p.c.).

ARBITRATO DELL'EDILIZIA

Per la risoluzione delle controversie in materia di:

- ☐ appalto privato;
- ☐ contratti di opera professionale con i progettisti;
- ☐ altre materie specificamente attinenti al mondo dell'edilizia.

ARBITRATO



```
graph TD; A[ARBITRATO] --> B[DI DIRITTO COMUNE  
(Libro IV Titolo VIII Codice di  
Procedura Civile)]; A --> C[AMMINISTRATO  
Regolamenti arbitrali precostituiti ex  
art. 832 Codice di Procedura Civile];
```

DI DIRITTO COMUNE

(Libro IV Titolo VIII Codice di
Procedura Civile)

AMMINISTRATO

Regolamenti arbitrali precostituiti ex
art. 832 Codice di Procedura Civile

ARBITRATO AMMINISTRATO

Art. 832 c.p.c.

La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. (...)

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsunzione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. (...)

ARBITRATO AMMINISTRATO

PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Norme applicabili al procedimento (art. 2 Regolamento arbitrale):

- regolamento arbitrale → in subordine →
- regole concordate dalle parti → in subordine →
- regole stabilite dall'Organo Arbitrale.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale e deve essere rispettato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ARBITRATO AMMINISTRATO

PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Norme applicabili al merito della controversia (art. 3 Regolamento arbitrale):

1. L'Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, salvo che le Parti non abbiano espressamente previsto che decida secondo equità.
2. L'Organo Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle Parti.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, l'Organo Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle Parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, l'Organo Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
5. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

ARBITRATO AMMINISTRATO

PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Sede = Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo.

L'Organo Arbitrale, con il consenso delle Parti e della Segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Lingua = italiana, salvo diverso accordo delle Parti.

L'Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa e ordinare che gli stessi siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ARBITRATO AMMINISTRATO

PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

ORGANO ARBITRALE

ARBITRO UNICO

Nominato dal Consiglio Arbitrale, in assenza di specifica previsione del numero degli Arbitri.
Le Parti possono prevedere che la nomina dell'Arbitro Unico avvenga per loro comune accordo.

COLLEGIO DI ARBITRI

Tre Arbitri, su espressa convenzione delle Parti o, in mancanza di accordo, in caso di particolarità della controversia.
Le Parti possono convenire che ciascuna di esse nomini un Arbitro e, se una di esse non provvede, l'Arbitro mancante è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Il terzo Arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle Parti entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso alle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale nel termine di 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di nomina.

Tutti gli Arbitri non nominati direttamente dal Consiglio Arbitrale, cioè quelli nominati dalle Parti e il terzo designato di comune accordo, se non iscritti nell'Elenco Arbitri, sono soggetti a conferma da parte del Consiglio Arbitrale. In caso di mancata conferma per difetto dei requisiti, il nuovo Arbitro è designato ancora dalla Parte o dagli altri due Arbitri.

Procedimento

L'Attore deposita la domanda presso la Segreteria della Camera Arbitrale



La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al Convenuto entro 5 giorni lavorativi



Il Convenuto deposita la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni



La Segreteria trasmette la risposta all'Attore entro 5 giorni lavorativi



Udienze



L'Organo Arbitrale pronuncia il lodo entro 180 giorni dalla prima udienza (salvo proroghe) e lo deposita entro 10 giorni presso la Segreteria della Camera Arbitrale

I vantaggi dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato di diritto comune:

1. rapidità;
2. economicità;
3. affidabilità.

→ Segue → *I vantaggi dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato di diritto comune*

1. Rapidità

ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE	ARBITRATO AMMINISTRATO PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	ARBITRATO RAPIDO* PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Lodo entro 240 giorni dall'accettazione della nomina degli Arbitri + Proroga di 180 giorni nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• assunzione mezzi di prova;• CTU;• lodo non definitivo o parziale• modifica della composizione del Collegio Arbitrale o sostituzione dell'Arbitro Unico.	Lodo entro 180 giorni dalla prima udienza + Proroga di 90 giorni nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• assunzione mezzi di prova;• CTU;• lodo non definitivo o parziale;• altri motivi rigorosamente giustificati.	Lodo entro 90 giorni dalla costituzione dell'Arbitro Unico + Proroga di 45 giorni nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• assunzione mezzi di prova;• CTU;• lodo non definitivo o parziale;• altri motivi rigorosamente giustificati.

* L'arbitrato rapido è regolato dall'art. 36 del Regolamento Arbitrale e può essere richiesto dall'Attore (o già previsto dalla clausola arbitrale) per controversie di valore economico non superiore a € 300.000.

→ Segue → *I vantaggi dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato di diritto comune*

2. Economicità

Costi particolarmente contenuti, che variano in relazione al valore dell'oggetto del contendere.

In particolare, le spese per l'arbitrato rapido sono ridotte del 20% rispetto a quelle richieste per un ordinario arbitrato amministrato.

→ Segue → *I vantaggi dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato di diritto comune*

3. Affidabilità

L'Organo Arbitrale dell'arbitrato amministrato è nominato dal Consiglio Arbitrale, nel rispetto della procedura e dei requisiti previsti dal Regolamento arbitrale. Opera nel rispetto del codice deontologico e del Regolamento arbitrale.

Requisiti:

- ❖ professionisti iscritti in Albi Professionali da almeno un triennio, in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza;
- ❖ aver tenuto una irreprensibile condotta civile e morale;
- ❖ non aver riportato condanne definitive per qualsiasi tipo di reato.

Garanzie:

- ❖ indipendenza;
- ❖ riservatezza;
- ❖ imparzialità;
- ❖ probità;
- ❖ correttezza;
- ❖ competenza;
- ❖ disponibilità.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE